



COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA
Provincia di Lecco

ORDINANZA N. 34 DEL 10/09/2021

**OGGETTO: MODIFICA DELLA VIABILITA' IN VIA SPERIMENTALE (ZONA SCOLASTICA)
SU VIA DEI MILLE E ZONE LIMITROFE ALL' ISTITUTO SUPERIORE VILLA
GREPPI.**

Visto il decreto del Sindaco n. 07 del 28.07.2021, con il quale sono state affidate al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Servizio Polizia Urbana e Controllo del Territorio;

considerato che dal 13.09.2021, con la ripresa dell'anno scolastico in presenza al 100%, si ripropone il problema della gestione dell'uscita in sicurezza degli studenti del IISS Villa Greppi;

atteso che il servizio di autobus è stato modificato ed incrementato delle linee di trasporto pubblico e si prevede quindi un ulteriore appesantimento del traffico;

visto l'articolo 1, comma 1, codice della strada nella parte in cui stabilisce che "la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato";

visto l'articolo 3 comma 1, numero 58-bis C.d.S. ove è definita "Zona Scolastica", la zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione di pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine pur se in attesa di emanazione di apposito decreto ministeriale;

visto l'articolo 7 comma 11-bis C.d.S. nella parte in cui si precisa che nelle zone scolastiche urbane può essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli in orari e con modalità definiti con ordinanza;

considerato che i divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonchè ai titolari di contrassegno di cui all'articolo 381 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S.;

atteso che, pur non essendo stati approvati i provvedimenti di modifica al Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del C.d.S. relativi alla individuazione della segnaletica necessaria a pubblicizzare la zona di cui sopra, considerato che in via dei Mille, nel tratto compreso tra via Monte Grappa e Viale Parini del Comune di Casatenovo, in prossimità della scuola I.I.S.S. VILLA GREPPI, devono essere adottati provvedimenti di divieto di transito e modifiche alla viabilità per l'uscita dalle ore 13.45 alle 14.15 a partire dal 14/09/ 2021 fino ad esplicita revoca del presente provvedimento, ovvero fino alla fine della corrente stagione scolastica, ad eccezione di scuolabus, autobus destinati al trasporto degli alunni, nonchè ai titolari di contrassegno di cui all'articolo 381 del regolamento di Esecuzione del C.d.S., ai residenti nel tratto di strada interessato per l'accesso agli spazi interni alla propria abitazione, agli autobus in servizio di linea nonchè ai mezzi di soccorso e polizia;

visti gli articoli 5 e 7 del C.d.S.

ORDINA

di istituire in via sperimentale l'adozione dei seguenti provvedimenti:

1. **DIVIETO DI TRANSITO** in Via dei Mille (strettoia da via monte grappa a Viale Parini) su ambo i sensi di marcia dal giorno **14 settembre 2021 DA LUNEDI A VENERDI dalle ore 13.45 alle ore 14.15** ad eccezione di scuolabus, autobus destinati al trasporto degli alunni, di titolari di contrassegno di cui all'articolo 381 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S, ai residenti nel tratto di strada interessato per l'accesso agli spazi interni alla propria abitazione, agli autobus in servizio di linea nonché ai mezzi di soccorso e polizia;

DURANTE I 30 MINUTI INTERESSATI DALL'USCITA DEGLI STUDENTI SONO INOLTRE ISTITUITI:

2. divieto di svolta a destra su via S. Margherita per tutti i veicoli provenienti da Via dei Mille (parcheggio del IISS Villa Greppi);
3. divieto di svolta a destra per tutti i veicoli provenienti dalla strada d'ingresso all' Istituto scolastico;
4. divieto di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da via Parini direzione strettoia Via dei Mille.

Ogni preesistente diversa disposizione, in contrasto con il presente provvedimento, s'intende sospesa. La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia Stradale di cui all'art.12 del D.Lgs n.285/1992, nonché tutti gli organi competenti, sono tenuti, per quanto di rispettiva competenza, a far rispettare le disposizioni del presente provvedimento.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

A norma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dalle L. 15/2005 e dal D.L. 35/2005, avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso entro 60 gg. dalla data di pubblicazione e notificazione al T.A.R di Milano o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione (D.P.R.24/1171 n. 1199). In relazione al disposto dell'art. 37 del D.lgs n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere altresì proposto ricorso, da parte di chi abbia interesse, al Ministero LL.PP avverso l'apposizione della segnaletica con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992.

IL Il Responsabile del Settore Polizia Locale e Controllo del
Territorio

CORTI CRISTINA GABRIELLA / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)